

## PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31/12/2021.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- I principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- L'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267 (TUEL) del 18 agosto 2000 e s.m.i. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
  - ✓ Le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
  - ✓ L'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- L'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato n. 100 del 16 giugno 2017 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- Se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- In sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
  - ✓ Delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
  - ✓ Delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
  - ✓ Nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- Il TU prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;
- Per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
  - ✓ Il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017 – 2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
- L'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";
- Per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si

considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

- Infine è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "*requisiti*" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Premesso che l'art. 24 del citato decreto legislativo ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

Richiamata la precedente deliberazione del **Consiglio comunale n. 35 in data 29/11/2018** ad oggetto: "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: APPROVAZIONE";

Dato atto che per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

Vista la precedente deliberazione del Consiglio Comunale **n. 35 del 20/12/2021** ad oggetto: "**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2020**";

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Dato atto che il **Comune di Bogogno** risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- Partecipazione diretta
  - ACQUA NOVARA VCO S.p.A. – con una quota del **0,2372%**
  - AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA (A.T.L.) – con una quota del **0,52%**
  - ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L. – con una quota pari a **0,03%**
- Partecipazione indiretta
  - MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.p.A. - La Società opera in qualità di ditta "in house" del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese ed è controllata dallo stesso che detiene l'intero capitale sociale. Il **Comune di Bogogno** partecipa indirettamente tramite la partecipazione diretta al Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese costituito ai sensi della L.R. 24/2002

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Ritenuto di confermare, sulla scorta di una analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazioni, la situazione esistente, rilevando che non sussistono i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo 20, dai quali emerga la necessità di

attuare un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che le società nelle quali l'Ente detiene partecipazioni rientrano tra quelle costituite per l'esercizio delle funzioni dei servizi istituzionali le cui attività possono essere ricondotte alla produzione di beni e servizi strumentali e di servizi di interesse generale e che quindi la partecipazione a tali società risulta necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ovvero:

- **ACQUA NOVARA VCO S.p.A.** – l'Attività svolta è la gestione del servizio idrico integrato in tutte le sue fasi nell'ambito dell'ATO n. 1 della Regione Piemonte, si concretizza quindi, in produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- **AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA (A.T.L.)** – è società consortile in forza della legge della Regione Piemonte 11/07/2016, n. 14, che si occupa dell'organizzazione, nell'ambito turistico di riferimento, dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.
- **ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.** – La società svolge attività di centrale ausiliaria di committenza.
- **MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.p.A.** – La società svolge la propria attività nel settore della raccolta e trasporto dei rifiuti:

Considerato, in merito alle suddette partecipazioni societarie, quanto segue:

- Per la società "Acqua Novara VCO S.p.A" non si ravvedono le condizioni normative che impongono l'alienazione delle quote possedute dal Comune di Bogogno né si configurano situazioni che possano condurre a misure di razionalizzazione quali fusione o soppressione della società, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle società in partecipazione. Si ritiene pertanto di mantenere la suddetta partecipazione anche in considerazione del carattere indispensabile del servizio svolto trattandosi di autorità d'ambito nella gestione del ciclo idrico integrato.
- Per la Società Agenzia per l'Accoglienza e la Promozione Turistica Locale (ATL) della provincia di Novara si ritiene necessario, in ossequio al disposto dell'articolo 20, comma secondo, lettera d) del TUSP, procedere alla razionalizzazione, mediante procedimento di fusione tra ATL della Provincia di Novara e ATL Biella Valsesia Vercelli come del resto già stabilito dalla Regione Piemonte con il proprio provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie approvato dalla Giunta Regionale il 29/12/2021 n. 39-4492. In data 27/06/2022 il Consiglio di Amministrazione dell'ATL e in data 14/11/2022 i soci in Assemblea Straordinaria hanno approvato il progetto di fusione tra ATL della Provincia di Novara e ATL Biella Valsesia Vercelli.  
Entro il 31/12/2022 il processo di fusione potrà essere portato a termine attraverso la stipula dell'atto di fusione.
- Per la Società Asmel Consortile Soc. cons a R.L. non si ravvedono le condizioni normative che impongono l'alienazione delle quote possedute dal Comune di Bogogno né si configurano situazioni che possano condurre a misure di razionalizzazione quali fusione o soppressione della società, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle società in partecipazione. Si ritiene pertanto di mantenere la suddetta partecipazione.
- Per la società "Medio Novarese Ambiente S.p.A" La Società opera in qualità di ditta "in house" del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese ed è controllata dallo stesso che detiene l'intero capitale sociale. Il Comune di Bogogno partecipa indirettamente tramite la partecipazione diretta al Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese costituito ai sensi della L.R. 24/2002. La Società gestisce i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

Dato atto che l'esito della ricognizione delle partecipazioni, anche in caso negativo, è comunicata al MEF attraverso l'apposito portale; inoltre, le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 5 del medesimo D.Lgs. 175/2016;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Acquisito ed allegato il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti:

- Il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 c. 1, e 147 bis del T.U. n. 267/2000;
- Il parere favorevole di regolarità contabile in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);

Con voti:

Presenti	Votanti	Voti favorevoli	Voti contrari	Astenuti

## **DELIBERA**

Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.

Di approvare la ricognizione annuale 2022 delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.lgs. 175/2016) possedute dal Comune, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

Di approvare la scheda di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;

Di approvare la scheda linee di indirizzo per la ricognizione e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali (Art.24 decreto legislativo n.175/2016) che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera C) quale parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che non sussiste necessità di adottare alcun provvedimento di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni possedute per le seguenti società:

- Partecipazione diretta - ACQUA NOVARA VCO S.p.A. – con una quota del 0,2372%;
- Partecipazione diretta – ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L. – con una quota del 0,03%
- Partecipazione indiretta - MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.p.A. - con una quota del 0,98%.

Di dare atto che, per la Società Agenzia per l'Accoglienza e la Promozione Turistica Locale (ATL) della provincia di Novara si ritiene necessario, in ossequio al disposto dell'articolo 20, comma secondo, lettera d) del TUSP, procedere alla razionalizzazione, mediante procedimento di fusione per incorporazione con altre società come del resto già stabilito dalla Regione Piemonte con il proprio provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie approvato dalla Giunta Regionale il 29/12/2021 n. 39-4492..

Di stabilire che la Società Agenzia per l'Accoglienza e la Promozione Turistica Locale (ATL) della provincia di Novara dovrà ultimare il processo di fusione entro 31/12/2022.

### **SUCCESSIVAMENTE**

il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione che ha dato il seguente esito:

Presenti	Votanti	Voti favorevoli	Voti contrari	Astenuti

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

BOGOGNO, LI 21/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Ferrari Rag. Marta